

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-116 del 11/01/2019
Oggetto	Procedimento MO17A0003 (ex 2610/S). Rilascio di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo ad uso igienico ed assimilati (zootecnico - allevamento suinicolo) in comune di Novi di Modena. Ditta Società Agricola SUINGRAS di Fontanesi Lorenzo e C. s.s.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-83 del 09/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno undici GENNAIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE n. 41/2001 – articoli 18 e 19.

Procedimento **MO17A0003** (ex 2610/S)

Società Agricola SUINGRAS di Fontanesi Lorenzo e C. s.s.

CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA MEDIANTE UN POZZO, AD USO ZOOTECNICO (ALLEVAMENTO SUINICOLO CON ABBEVERATA E LAVAGGI) IN COMUNE DI NOVI DI MODENA.

visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 84/2017 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena” con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016 e n. 2254/2016;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

preso atto che:

- con istanza in data 11/01/2017, registrata presso questa Struttura con protocollo n. PGMO/2017/465 in pari data, il sig. Lorenzo Fontanesi in qualità di rappresentante titolato alla firma della ditta **Società Agricola SUINGRAS di Fontanesi Lorenzo e C. s.s.**, con sede a Novi di Modena (MO), in via Ganetico n. 1, ha chiesto la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico, mediante un pozzo esistente, ubicato su terreno di proprietà dei signori Fontanesi Ferdinando, Luca, Lorenzo e Donatella, sito a Novi di Modena, individuato catastalmente al foglio 14 mappale 50 del N.C.T, del medesimo comune;
- le caratteristiche dell'opera di presa e l'entità del prelievo indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura ordinaria, di cui al Regolamento regionale n. 41/2001, mediante un pozzo esistente;

accertato che l'utenza di cui si chiede la concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque sotterranee, mediante un pozzo;
- portata massima **10,5 l/s**;
- volume massimo **25.000 m³/anno**;
- l'opera di derivazione è ubicata nel comune di Novi di Modena in via Ganetico n. 1, su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 14 mappale 50;
- il prelievo ricade nel corpo idrico di pianura denominato "Pianura Alluvionale Padana – confinato superiore" non a rischio, codice: 0630ER-DQ2-PPCS – con stato quantitativo "**buono**";
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione della DGR 39.07.2007, n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);
- con criticità tendenziale "**bassa**" ed impatto "**lieve**", la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "**ATTRAZIONE**" (in cui la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell’Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9, 12 e 36 comma 4) del R.R. n. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull’equilibrio del bilancio idrico:
- con deliberazione n. 8 del 17.12.2015 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano” (“Direttiva Derivazioni”);
- con nota Prot. n. 354/5.2 in data 25.01.2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI di APPLICAZIONE delle suddetta “Direttiva Derivazioni”, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l’espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della “Direttiva Derivazioni” approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- l’Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C., a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l’utenza richiesta risulta compatibile con l’equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

tenuto conto che:

- a carico della ditta **Società Agricola SUINGRAS di Fontanesi Lorenzo e C. s.s.** a seguito dell’istruttoria eseguita, è stato redatto verbale di illecito amministrativo n. 1457 in data 27/10/2017;
- la ditta è in possesso di un’autorizzazione unica ambientale di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE n. 322 del 31/10/2007 con scadenza al 21/06/2025;

verificato che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa idrica derivata rientra nella tipologia d’uso “igienico ed assimilati” (zootecnico – allevamento suinicolo), di cui alla lettera f) dell’art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999;

- l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, corrisponde al minimo previsto per la tipologia;

verificato, inoltre che:

- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L. R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

atteso che: lo stesso, ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L. R. n. 2 del 30/04/2015, è tenuto a:

- costituire apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti, pari a €. 250,00;

- versare i canoni di concessione per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

ritenuto, pertanto, che:

- sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata e che la stessa, a norma degli art. 18 e 19 del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014, **possa essere assentita fino al 31.12.2027**, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

dato atto che :

- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S. A. C.) ARPAE di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;

- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini, 472 a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

a) di rilasciare alla ditta **Società Agricola SUINGRAS di Fontanesi Lorenzo e C. s.s.**, con sede a Novi di Modena (MO), in via Ganetico n. 1, C.F. 00965390354, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Novi di Modena, per uso igienico ed assimilati (allevamento suinicolo), con una **portata massima pari a l/s 10,5** e per un **quantitativo non superiore a 25.000 m³/anno** – **procedimento MO17A0003 (ex 2610/S), mediante un pozzo**;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questa Struttura concedente, sottoscritto per

accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di stabilire che **la concessione**, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **valida fino al 31.12.2027**;

d) di dare atto che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare viene conservato agli atti di questa Struttura, sottoscritta per accettazione dal concessionario;

e) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:

- di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura indicata nel disciplinare;
- degli importi dei canoni annuali di concessione nella misura indicata e secondo le modalità riportate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

f) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

g) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

h) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

i) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

j) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

k) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani
originale firmato elettronicamente

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Unità Gestione Demanio Idrico

Allegato parte integrante DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta Società Agricola SUINGRAS di Fontanesi Lorenzo e C. s.s. con sede legale a Novi di Modena (MO) in via Ganetico n. 1 - C.F. 00965390354, codice procedimento **MO17A0003** – ex 2610/S.

Art. 1 – quantitativo del prelievo

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima di esercizio **10,5 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **25.000 m³/anno**.

Art. 2 – destinazione d'uso dell'acqua

L'acqua può essere utilizzata ad uso zootecnico dell'allevamento intensivo aziendale (lavaggi, abbeverata e alimentazione di circa circa 5.100 capi suini da ingrasso).

Art. 3 – localizzazione del prelievo e descrizione delle opere di derivazione

L'opera di presa è costituita da un pozzo, ubicato su terreno di proprietà dei signori Fontanesi Ferdinando, Luca, Lorenzo e Donatella, sito in comune di Novi di Modena, via Ganetico n. 1.

La società SUINGRAS gestisce l'allevamento, con contratto di affitto, dall'anno 1998, come rilevato nella determinazione della Provincia di Modena – atto n. 84 del 18/06/2015 “Modifica sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale”.

Dati tecnici del pozzo:

- colonna tubolare metallica di emungimento con diametro interno Ø=mm. 180;
- profondità manufatto m. 30 dal piano campagna;
- data di realizzazione manufatto: anno 1989;
- portata nominale massima = 10,5 l/s;
- coordinate catastali: foglio 14 , mappale 50 del NCT del comune di Novi di Modena;
- coordinate geografiche U.T.M. RER X= 651.545 Y= 974.206;
- contatore volumetrico;
- avampo;zzo;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kw 7,5.

Art. 4 – durata della concessione

4.1 La concessione, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, è assentita sino al **31/12/2027**.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà della Struttura concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Art. 5 - rinnovo della concessione

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

Art. 6 – canone della concessione

6.1 Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2018, da versare prima del ritiro del presente provvedimento, ammonta a € 162,45.

6.2 Sono inoltre dovuti alla Regione Emilia Romagna a decorrere dall'anno 2001, gli indennizzi risarcitori a seguito del prelievo effettuato senza titolo (come riscontrato nel verbale di illecito amministrativo n. 1457 del 27/10/2017), con l'applicazione della maggiorazione del 20% dell'importo annuale ai sensi della Legge regionale n. 24/2009 art. 51 comma 2, secondo gli importi indicati nella sottostante tabella:

USO	ANNUALITA'	IMPORTO	Maggiorazione 20%
Igienico ed assimilati (zootecnico)	2001	€ 131,70	€ 158,04
Igienico ed assimilati (zootecnico)	2002	€ 133,25	€ 159,90
Igienico ed assimilati (zootecnico)	2003	€ 135,00	€ 162,00
Igienico ed assimilati (zootecnico)	2004	€ 137,00	€ 164,40
Igienico ed assimilati (zootecnico)	2005	€ 138,50	€ 166,20
Igienico ed assimilati (zootecnico)	2006	€ 141,00	€ 169,20
Igienico ed assimilati (zootecnico)	2007	€ 143,00	€ 171,60

Igienico ed assimilati (zootecnico)	2008	€ 145,50	€ 174,60
Igienico ed assimilati (zootecnico)	2009	€ 148,00	€ 177,60
Igienico ed assimilati (zootecnico)	2010	€ 150,00	€ 180,00
Igienico ed assimilati (zootecnico)	2011	€ 152,00	€ 182,40
Igienico ed assimilati (zootecnico)	2012	€ 154,00	€ 184,80
Igienico ed assimilati (zootecnico)	2013	€ 156,00	€ 187,20
Igienico ed assimilati (zootecnico)	2014	€ 159,00	€ 190,80
Igienico ed assimilati (zootecnico)	2015	€ 161,00	€ 193,20
Igienico ed assimilati (zootecnico)	2016	€ 161,00	€ 193,20
Igienico ed assimilati (zootecnico)	2017	€ 161,16	€ 193,39
TOTALE			€ 3.008,44

6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal primo gennaio, **il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015** è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.4 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

Art. 7 – deposito cauzionale

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di € 250,00 e deve essere versato prima del ritiro della presente concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2 del 30/04/2015.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Art. 8 – obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

8.1 Dispositivo di misurazione. Per la verifica ed il contenimento dei quantitativi di acqua derivata, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, alle seguenti Amministrazioni:

1. ARPAE - S.A.C. di Modena - Via P. Giardini n. 472 (lato via Cagliostro scala L) - 41124 Modena;
2. REGIONE EMILIA ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici - via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna;
3. AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO - Strada Garibaldi n. 75 - 43121 Parma.

Il concessionario, inoltre, ai sensi della DGR n. 2254 del 21/12/2016, è tenuto a:

- comunicare all'Unità gestione Demanio Idrico di questa S.A.C. la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o, comunque consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino;

Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Ciascun singolo pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

- a) la destinazione d'uso dei pozzi venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;
- b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Art. 9 - verifica di congruità agli obiettivi di qualità per tutti i corpi idrici

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 10 – osservanza di leggi e regolamenti

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato dal Concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.